



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

La revisione delle misure di contrasto alla povertà in Italia

di Giulia Bovini, Emanuele Dicarlo e Antonella Tomasi

Dicembre 2023

Numero

820





BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

La revisione delle misure di contrasto alla povertà in Italia

di Giulia Bovini, Emanuele Dicarlo e Antonella Tomasi

Numero 820 – Dicembre 2023

*The series Occasional Papers presents studies and documents on issues pertaining to the institutional tasks of the Bank of Italy and the Eurosystem. The Occasional Papers appear alongside the Working Papers series which are specifically aimed at providing original contributions to economic research.*

*The Occasional Papers include studies conducted within the Bank of Italy, sometimes in cooperation with the Eurosystem or other institutions. The views expressed in the studies are those of the authors and do not involve the responsibility of the institutions to which they belong.*

*The series is available online at [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).*

# LA REVISIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ IN ITALIA

di Giulia Bovini<sup>a</sup>, Emanuele Dicarolo<sup>b</sup> e Antonella Tomasi<sup>b</sup>

## Abstract

Il Governo ha ridisegnato le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale in Italia sostituendo, dal 2024, il reddito di cittadinanza (RdC) con un nuovo sussidio: l'assegno di inclusione (AdI). Secondo le simulazioni effettuate con il modello di microsimulazione della Banca d'Italia (BIMic), i requisiti di accesso più restrittivi dell'AdI rispetto all'RdC comportano una marcata diminuzione della platea dei potenziali beneficiari. I risultati relativi agli effetti "di impatto" della riforma, ovvero sotto l'ipotesi che l'introduzione del sussidio non modifichi i comportamenti individuali e in particolare la partecipazione al lavoro, indicano che l'AdI riduce l'incidenza della povertà assoluta e la disuguaglianza del reddito (indice di Gini) rispetto alla situazione in cui non esista alcun sussidio, ma in misura più contenuta dell'RdC a causa della minore copertura. La natura statica e non comportamentale del modello non consente di stimare gli effetti della riforma incorporando eventuali variazioni nella partecipazione al lavoro; si può tuttavia calcolare che il disincentivo monetario alla partecipazione al mercato del lavoro si riduce di circa un quarto per le persone che appartengono al primo quinto della distribuzione del reddito.

**Classificazione JEL:** C15, C63, H23, H31, I32, J68.

**Parole chiave:** reddito minimo garantito, povertà, redistribuzione, microsimulazione, occupazione.

**DOI:** 10.32057/0.QEF.2023.0820

## Sommario

1. Introduzione.....	5
2. Le nuove misure di contrasto alla povertà introdotte dal DL 48/2023 .....	7
3. Gli effetti dell'AdI: profili di equità ed efficienza .....	9
4. Alcune osservazioni sull'SFL.....	13
5. Conclusioni.....	14
Riferimenti bibliografici.....	15
Appendice.....	16

---

<sup>a</sup> Banca d'Italia, Servizio di Struttura Economica, Divisione Famiglie e mercato del lavoro.

<sup>b</sup> Banca d'Italia, Servizio Struttura economica, Divisione Finanza pubblica.



## 1. Introduzione<sup>1</sup>

La Grande Recessione (2008-09) e la crisi dei debiti sovrani (2011-13) hanno avuto ricadute negative in Italia sul livello e sulla distribuzione del reddito disponibile (Brandolini et al., 2018): l'aumento della quota di famiglie in condizione di povertà assoluta<sup>2</sup> è stato marcato (dal 4 per cento del 2008 al 6,3 del 2013) e non si è riassorbito nei sei anni successivi (6,4 per cento nel 2019), nonostante la ripresa economica. Anche la crisi da Covid-19 e lo shock inflazionistico hanno colpito più intensamente i nuclei a basso reddito, sebbene gli interventi governativi, sia strutturali sia straordinari, abbiano significativamente mitigato gli effetti regressivi (Carta e De Philippis, 2021; Curci et al., 2022; Istat, 2022). Nel 2021 la quota di famiglie in povertà assoluta era salita al 7,5 per cento. Secondo i dati dell'Istat, tra il 2008 e il 2021 la disuguaglianza del reddito disponibile, misurata dall'indice di Gini, è cresciuta di 0,5 punti.

La Commissione europea ha recentemente rinnovato ai governi dei paesi membri la raccomandazione di attuare misure che garantiscano un reddito minimo adeguato (Commissione europea, 2022). Fino al 2017 l'Italia, insieme alla Grecia, era l'unico paese dell'Unione europea a non prevedere alcuna forma di sostegno universale al reddito per i poveri (Crepaldi et al., 2017). Nel 2018 è stato introdotto il reddito di inclusione (ReI), uno strumento di contrasto alla povertà nazionale e strutturale. Nell'aprile del 2019 il ReI è stato sostituito da un nuovo sussidio, il reddito di cittadinanza (RdC), che ha aumentato significativamente sia la platea di beneficiari sia gli importi medi erogati e impiegato risorse pari a circa tre volte quelle assorbite dal ReI.

L'Rdc è stato disegnato per essere al contempo uno strumento di contrasto alla povertà e una misura di politica attiva del lavoro. Come strumento di contrasto alla povertà, ha contribuito in misura significativa a sostenere il reddito delle famiglie italiane più in difficoltà e ad attenuare le ripercussioni negative della pandemia. Secondo le stime basate sul modello di microsimulazione della Banca d'Italia (BIMic), l'introduzione dell'RdC avrebbe comportato una riduzione di circa 0,5 punti percentuali dell'indice di Gini; l'incidenza e l'intensità della povertà<sup>3</sup> assoluta sarebbero scese, rispettivamente, di oltre 2 e 3 punti percentuali (Curci et al., 2020). La capacità dello strumento di raggiungere l'intera platea di nuclei in condizioni di disagio è stata tuttavia limitata da alcune criticità nel disegno della misura, che risultava meno favorevole per le famiglie numerose e di origine straniera, tra le quali l'incidenza della povertà assoluta è più elevata della media<sup>4</sup> (Carta et al., 2022).

---

<sup>1</sup> Ringraziamo Andrea Brandolini, Francesca Carta, Fabrizio Colonna, Nicola Curci, Marta De Philippis, Marzia Romanelli, Pietro Tommasino, Roberto Torrini ed Eliana Viviano per i commenti ricevuti. Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non impegnano l'istituzione di appartenenza.

<sup>2</sup> Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia di povertà assoluta (che si differenzia per dimensione e composizione della famiglia, per ripartizione geografica e per tipo di comune di residenza; Istat 2009).

<sup>3</sup> L'indicatore di intensità della povertà assoluta misura di quanto in percentuale la spesa media delle famiglie definite povere è al di sotto della soglia di povertà.

<sup>4</sup> Nel complesso delle famiglie beneficiarie, quelle numerose sono state penalizzate da una scala di equivalenza che assegna ai componenti adulti oltre il primo e a quelli minori coefficienti meno elevati rispetto ad altre scale di equivalenza comunemente usate per tenere conto delle economie di scala all'interno dei nuclei (ad esempio la scala OCSE modificata o quella dell'ISEE). Inoltre, il contributo per l'affitto è una somma fissa che non tiene conto della dimensione della famiglia. I nuclei di origine straniera risultano infine penalizzati nell'accesso da un requisito di residenza in Italia particolarmente elevato (10 anni).

Dal punto di vista delle politiche attive del lavoro, lo strumento non ha sortito gli effetti desiderati in termini di attivazione lavorativa degli inoccupati. Oltre alla congiuntura negativa determinata dal *lockdown* durante la crisi pandemica, tra le possibili cause sono da annoverare: (i) aliquote marginali effettive che scoraggiano l'offerta di lavoro, poiché nella maggior parte dei casi un aumento del reddito da lavoro avrebbe comportato una diminuzione del sussidio di pari entità; (ii) scarsa domanda di lavoro da parte delle imprese, soprattutto nel Mezzogiorno dove si concentrava la maggioranza dei percettori; (iii) ritardi nel potenziamento dei centri per l'impiego, che hanno il compito di favorire l'incrocio tra offerta e domanda di lavoro<sup>5</sup>.

Con il DL 48/2023<sup>6</sup> il Governo è nuovamente intervenuto in materia, ridisegnando le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale: (a) l'assegno di inclusione (AdI) sostituirà dal 1° gennaio 2024 l'RdC quale "misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli", rinnovabile fino a quando persista lo stato di bisogno; (b) il regime transitorio dell'RdC per il 2023<sup>7</sup> limita la durata del beneficio a sette mesi per alcune tipologie di nuclei percettori; (c) il supporto per la formazione e il lavoro (SFL), dal 1° settembre 2023, fornisce un'indennità condizionata all'adesione a programmi formativi o progetti utili per la collettività, di durata limitata e non rinnovabile.

Come l'RdC, l'AdI consiste in un'integrazione al reddito familiare, cui si aggiunge un contributo a copertura del canone di locazione per le famiglie in affitto. Nel complesso, l'accesso all'AdI è subordinato a requisiti anagrafici ed economici più stringenti rispetto all'RdC, mentre risulta allentato il requisito di residenza per i nuclei di origine straniera. Per quanto riguarda l'SFL, questo non è rinnovabile, ha durata limitata e requisiti di accesso molto selettivi. Il costo complessivo a regime di entrambe le misure (5,8 miliardi all'anno per l'AdI e 1,3 per l'SFL<sup>8</sup>) è inferiore a quello per l'RdC (8,8 miliardi all'anno prima delle limitazioni introdotte dalla disciplina transitoria per il 2023)<sup>9</sup>.

Questa nota descrive le principali modifiche introdotte coi nuovi strumenti, discute le principali implicazioni distributive dell'AdI e propone alcune osservazioni sull'SFL. La Sezione 2 illustra più in dettaglio le caratteristiche dell'AdI e dell'SFL. Nella Sezione 3 si utilizza il modello di microsimulazione della Banca d'Italia BIMic<sup>10</sup> per valutare gli effetti della sostituzione dell'RdC con l'AdI sulla distribuzione dei redditi, sulla povertà e sulla disuguaglianza, nonché sugli incentivi monetari all'offerta di lavoro<sup>11</sup>. Non si forniscono valutazioni distributive per l'SFL, considerato che la misura

---

<sup>5</sup> Si veda il riquadro "*Politiche attive del lavoro: le migliori pratiche nei principali paesi europei e il caso italiano*" del capitolo 5 nella *Relazione annuale* di Banca d'Italia sul 2021.

<sup>6</sup> Il Decreto legge del 4 maggio 2023, n. 48 (convertito con modificazioni dalla L. 85/2023) include misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Per una prima descrizione si veda il riquadro "*La revisione delle misure di contrasto alla povertà*" del capitolo 5 nella *Relazione annuale* di Banca d'Italia sul 2022.

<sup>7</sup> In particolare, la legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022) ha disposto per il 2023 la limitazione del periodo di fruizione dell'RdC da 12 a 7 mesi per i nuclei in cui non sono presenti disabili, minori o persone con almeno 60 anni di età. Il DL 48/2023 ha innovato in alcune parti la disciplina transitoria dell'RdC per il 2023 prevedendo che la riduzione della fruizione del beneficio a 7 mesi non si applichi anche ai soggetti che sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro prima della scadenza dei sette mesi (e comunque non oltre il 31 ottobre 2023).

<sup>8</sup> Data la natura non rinnovabile dello strumento, le stime ufficiali prevedono per l'SFL una graduale riduzione della spesa nel tempo, sino a quasi un miliardo di euro nel 2026 e 600 milioni annui a partire dal 2027.

<sup>9</sup> Elaborazioni sui dati delle relazioni tecniche della L. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) e della L. 85/2023.

<sup>10</sup> BIMic è il modello di microsimulazione statico e non comportamentale del sistema tax-benefit della Banca d'Italia. Per dettagli, si veda Curci et al. (2017).

<sup>11</sup> In tema di incentivi monetari all'offerta di lavoro si vedano anche Blundell et al. (2000) e Immervoll et al. (2009), Marchal et al (2018). Gli incentivi monetari (tramite sussidi o risparmi di imposta) non sono l'unico mezzo col quale le amministrazioni pubbliche possono incoraggiare l'offerta di lavoro e supportare le famiglie; altri strumenti che giocano un ruolo rilevante in questo senso sono ad esempio le politiche attive del mercato del lavoro, i servizi per l'infanzia e i congedi parentali.



ha durata limitata e non è rinnovabile; la platea di effettivi beneficiari, inoltre, dipenderà dall'adeguatezza dell'offerta di percorsi e progetti formativi e di reinserimento (Sezione 4).

L'analisi di microsimulazione consente di: a) quantificare l'impatto della riforma in termini di variazione della platea di potenziali beneficiari identificando le caratteristiche degli individui esclusi dallo strumento; b) stimare gli effetti di breve periodo sul reddito disponibile delle famiglie e sui relativi indicatori di disuguaglianza e povertà (equità); c) valutare la variazione dei disincentivi monetari all'offerta di lavoro, che potrebbero influire sulle scelte degli individui (efficienza).

I principali risultati mostrano che, a causa di requisiti anagrafici ed economici nel complesso più stringenti, con il passaggio dall'RdC all'AdI, la platea dei potenziali beneficiari si riduce da 2,1 a 1,2 milioni; il calo interessa sia le famiglie italiane sia, nonostante l'allentamento del requisito di residenza, quelle di origine straniera, che risentono maggiormente dell'irrigidimento degli altri requisiti di accesso. Soprattutto per effetto della contrazione della platea di beneficiari, il reddito disponibile delle famiglie nel primo decimo della distribuzione del reddito disponibile equivalente si abbassa in media di circa 1.300 euro annui (-11 per cento). L'AdI riduce sia l'incidenza della povertà assoluta sia l'indice di Gini del reddito disponibile equivalente (una misura sintetica della disuguaglianza) rispetto alla situazione in cui non vi fosse nessuno strumento di sostegno economico (rispettivamente, -0,6 e -0,4 punti percentuali). La sostituzione dell'RdC con l'AdI comporta tuttavia una minore riduzione dell'incidenza della povertà assoluta (di 0,8 punti percentuali) e dell'indice di Gini (di 0,4 punti). La natura non comportamentale di BIMic suppone che le scelte degli individui non mutino in risposta a cambiamenti delle politiche pubbliche e non consente quindi di tenere conto degli effetti derivanti dai diversi comportamenti degli individui indotti dalla riforma, per esempio in termini di offerta di lavoro. Questi potrebbero essere non trascurabili poiché la minore generosità dell'AdI riduce il disincentivo monetario alla ricerca di un impiego per gli individui nel primo quinto di reddito disponibile equivalente: l'aliquota effettiva di partecipazione (AEP) scende infatti di 6 punti percentuali (al 18 per cento). Va tenuto tuttavia presente che gli effetti complessivi dipendono dalle variazioni non solo dell'offerta di lavoro, ma anche della relativa domanda, che per essere stimate richiederebbero un modello di equilibrio economico generale.

## **2. Le nuove misure di contrasto alla povertà introdotte dal DL 48/2023**

L'assegno di inclusione (AdI) sostituirà dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza (RdC) quale "misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli" (DL 48/2023, convertito in legge dalla L. 85/2023). L'AdI sarà erogato per un periodo continuativo di 18 mesi e, dopo un mese di sospensione, sarà rinnovabile. Ciascun rinnovo avrà durata pari a 12 mesi (18 nell'RdC).

Per quanto riguarda l'importo, come l'RdC, l'AdI consisterà in un sussidio a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui per i nuclei formati da una sola persona, un valore maggiorato con prefissati coefficienti di equivalenza per quelli più numerosi<sup>12</sup>. Rispetto all'RdC, i coefficienti di equivalenza saranno più alti per gli individui disabili, ma più bassi per gli adulti tra 18 e 59 anni senza carichi di cura o non inseriti in programmi di cura e assistenza e per i minori<sup>13</sup>. Le

---

<sup>12</sup> La soglia di reddito è pari a 7.560 euro se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

<sup>13</sup> Il coefficiente scenderà da 0,4 a 0 per gli adulti tra 18 e 59 anni successivi al primo, che non hanno carichi di cura (ossia in famiglie senza né minori di 3 anni, né tre o più minorenni, né persone disabili o non autosufficienti) e non sono inseriti in programmi di cura e assistenza. Per coloro che partecipano a programmi di cura e assistenza oppure in condizione di disagio bio-psico-sociale il coefficiente scenderà da 0,4 a 0,3. Per quanto riguarda i componenti

famiglie con figli a carico sotto i 21 anni beneficeranno tuttavia della piena cumulabilità tra l'assegno unico e universale (AUU) e l'AdI (l'importo dell'RdC è attualmente decurtato in presenza di minori che hanno diritto all'AUU<sup>14</sup>). I nuclei percettori che vivono in affitto continueranno a ricevere anche un contributo a copertura del canone di locazione, fino a un massimo di 3.360 euro annui<sup>15</sup>. Verrà meno, invece, il contributo a copertura del mutuo per i nuclei proprietari di casa<sup>16</sup>.

Per quanto riguarda l'accesso alla misura, a differenza dell'RdC l'AdI introdurrà specifici requisiti anagrafici, ossia sarà necessaria la presenza nel nucleo di almeno un componente minorenni, o di età superiore a 59 anni, oppure disabile, oppure inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali<sup>17</sup>. Per la verifica della prova dei mezzi, la soglia dell'ISEE non cambierà rispetto all'RdC (9.360 euro). La soglia di accesso relativa al reddito familiare sarà pari a 6.000 euro per tutti i nuclei; l'RdC, invece, differenzia tra quelli con abitazione di proprietà (6.000 euro) e quelli in affitto (9.360), riconoscendo che questi ultimi sostengono costi maggiori connessi con la locazione. Per le famiglie affittuarie con reddito familiare non superiore a 6.000 euro, l'AdI prevede un contributo per le spese di locazione di pari ammontare a quello dell'RdC; i nuclei in affitto con un reddito familiare compreso tra 6.000 e 9.360 euro, che in precedenza avrebbero potuto ricevere l'RdC, non potranno invece accedere all'AdI. Per i nuclei proprietari di casa, a differenza dell'RdC, l'AdI introdurrà un vincolo sul valore ai fini dell'IMU dell'abitazione di proprietà (inferiore a 150.000 euro) nel calcolo del patrimonio immobiliare<sup>18</sup>. È stato invece allentato il requisito di residenza per le famiglie di origine straniera (da 10 a 5 anni)<sup>19</sup>.

Il DL 48/2023 dispone inoltre, dal 1° settembre 2023, l'introduzione del supporto per la formazione e il lavoro (SFL), un'indennità in somma fissa (350 euro mensili) per gli adulti tra 18 e 59 anni condizionata alla partecipazione a programmi formativi o progetti utili per la collettività. L'accesso all'SFL, che ha durata massima pari a 12 mesi e non è rinnovabile, è riservato agli individui in famiglie con ISEE non superiore a 6.000 euro; relativamente ai nuclei che percepiranno l'AdI, solo gli adulti senza carichi di cura e responsabilità genitoriali potranno ricevere l'SFL (per un confronto sintetico tra le principali caratteristiche dell'RdC, dell'AdI e dell'SFL, cfr. tavola A1 in appendice; per ulteriori dettagli sull'SFL si veda la Sezione 4).

Come l'RdC, anche le nuove misure hanno il duplice obiettivo di contrastare la povertà e di incoraggiare il reinserimento nel mercato del lavoro sia dei percettori dell'AdI che non percepiscono l'SFL ma sono ritenuti occupabili dai servizi sociali sia dei beneficiari dell'SFL. Sono previsti l'obbligo di partecipare a percorsi di attivazione e quello di accettare offerte di impiego che

---

minorenni, il coefficiente sarà pari a 0,15 per i primi due e a 0,10 dal terzo in poi; ha un valore di 0,20 per tutti i minori nella scala di equivalenza dell'RdC.

<sup>14</sup> L'AUU è rivolto a tutti i nuclei familiari con figli a carico di età inferiore a 21 anni. L'importo base dell'assegno, pari a quasi 190 euro mensili per figlio minore (91 euro per i maggiorenni), si riduce al crescere dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, fino a un minimo di 54 euro mensili (27 per i maggiorenni). Cfr. Dicarlo E. et al (2022).

<sup>15</sup> Se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, il contributo previsto è pari a 1.800 euro annui.

<sup>16</sup> L'RdC prevede un contributo a copertura del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui.

<sup>17</sup> Quest'ultima casistica è stata aggiunta in sede di conversione del DL.

<sup>18</sup> Rispetto all'RdC, non sono state modificate le soglie di accesso che riguardano il patrimonio mobiliare e il godimento di determinati beni.

<sup>19</sup> Questa modifica è stata introdotta a seguito dell'avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia, in quanto il requisito di residenza di 10 anni previsto dall'RdC è stato ritenuto contrario al regolamento UE/2011/492 e alla direttiva UE/2004/38 in tema di parità di condizioni di trattamento per i cittadini dell'Unione europea.


soddisfano specifiche condizioni, cui si aggiungono incentivi ai beneficiari e ai datori di lavoro in caso di avvio di un'attività lavorativa.

### 3. Gli effetti dell'AdI: profili di equità ed efficienza

Utilizzando il modello di microsimulazione BIMic, si stimano gli effetti distributivi, sugli indicatori di disuguaglianza e povertà, e sugli incentivi monetari all'offerta di lavoro del passaggio dall'RdC all'AdI. Poiché BIMic è un modello statico e non tiene conto di eventuali risposte comportamentali in termini di offerta di lavoro, i risultati sono interpretabili come *morning-after effects* (cioè di breve periodo)<sup>20</sup>. L'analisi confronta i due strumenti nell'ipotesi che siano corrisposti per un'intera annualità, da gennaio a dicembre: non si tiene quindi conto delle limitazioni alla durata dell'RdC introdotte dalla legge di bilancio per il 2023<sup>21</sup>.

L'AdI individua una platea di potenziali beneficiari di 1,2 milioni di nuclei, 900.000 in meno rispetto all'RdC<sup>22</sup> (figura 1).

**Figura 1 – Nuclei potenzialmente beneficiari di RdC e di AdI e variazione della platea (1)**



Fonte: Modello di microsimulazione BIMic.

Note: (1) Si ipotizza un tasso di adesione pieno. La platea di potenziali beneficiari delle misure potrebbe essere sottostimata per mancanza di informazioni relative alla condizione di disabilità o di partecipazione a programmi di cura e assistenza nell'IBF, utilizzata come base dati del modello BIMic. La stima non tiene conto dell'SFL. In questo esercizio si simula l'effetto di ogni requisito in maniera incrementale: dopo avere introdotto l'unico criterio che amplia la platea dei nuclei beneficiari, si considerano gli interventi che la restringono, a partire da quelli che interessano una platea più estesa sino a quelli che coinvolgono un numero di famiglie più contenuto. L'ordine delle simulazioni, che rileva ai fini della stima degli effetti dei singoli interventi (un nucleo potrebbe infatti essere escluso dall'AdI per mancanza di più di un requisito), non influisce sulla stima della variazione complessiva della platea. Eventuali mancate quadrature sono dovute agli arrotondamenti. – (2) Include la Pensione di Cittadinanza. – (3) Per l'RdC il requisito è pari a 10 anni; per l'AdI sarà di 5. – (4) Presenza nel nucleo di minori o di anziani di età pari o superiore a 60 anni. – (5) Variazione della scala di equivalenza ed eliminazione dell'incremento della soglia reddituale per i nuclei affittuari previsto per l'RdC. L'altra variazione dei requisiti economici, ossia il vincolo sul valore ai fini dell'Imu dell'abitazione di residenza introdotto con l'AdI, non comporta modifiche nella platea di beneficiari.

<sup>20</sup> Non vengono considerati i cambiamenti relativi alle misure di incoraggiamento all'attivazione lavorativa dei percettori dell'AdI (incentivi ai beneficiari stessi e ai datori di lavoro e decadimento del beneficio in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua). In particolare, non si tiene conto degli esoneri contributivi per i datori di lavoro nonché della soglia di 3.000 euro annui, sotto la quale, in caso di avvio di un'attività di lavoro, il maggiore reddito da lavoro percepito nell'anno non concorre alla determinazione del beneficio spettante.

<sup>21</sup> Cfr. nota 7.

<sup>22</sup> Per entrambe le misure la platea di potenziali beneficiari potrebbe essere sottostimata per mancanza nell'*Indagine sui bilanci delle famiglie italiane* (IBF), utilizzata come base dati del modello BIMic, di informazioni relative alla condizione di disabilità e alla partecipazione a programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Si noti che alcune famiglie composte da disabili, grazie ai coefficienti di equivalenza più alti previsti dall'AdI per gli individui in questa condizione, potrebbero teoricamente accedere all'AdI ma non soddisfare i criteri di accesso all'RdC.

Nei confronti dell’RdC, la quota di nuclei esclusi a causa dei requisiti anagrafici sarebbe simile per macroaree (32 per cento al Centro Nord e 27 per cento nel Mezzogiorno). La platea dei beneficiari si ridurrebbe sia tra le famiglie italiane (del 40 per cento circa) sia tra quelle straniere (di due terzi circa): per queste ultime, l’estensione della platea derivante dall’allentamento del requisito di residenza in Italia (stimabile in circa il 20 per cento) sarebbe più che controbilanciata dall’irrigidimento delle altre regole di accesso all’AdI, poiché questi nuclei soddisfano con più difficoltà i nuovi requisiti anagrafici e più spesso vivono in affitto, risultando così più penalizzati dall’abbassamento della soglia reddituale per le famiglie in locazione<sup>23</sup>.

Per valutare gli effetti del passaggio dall’Rdc all’AdI in termini di importi monetari complessivi, si ipotizzano tassi di adesione coerenti con il dato dei percettori effettivi per l’RdC e con quello stimato dal Governo per l’AdI<sup>24</sup>.

Le nuove norme hanno un impatto quasi esclusivamente sulle famiglie del primo decimo della distribuzione del reddito disponibile equivalente<sup>25</sup>, che subiscono un decremento medio del reddito disponibile stimato in circa 1.300 euro annui (-11 per cento) rispetto alla legislazione previgente (tavola 1). In particolare, il 33 per cento delle famiglie del primo decimo risulterebbe svantaggiata: tra queste, la riduzione del reddito medio sarebbe pari a circa 4.000 euro (-29,3 per cento). In oltre due terzi dei casi, si tratta di nuclei che non hanno accesso al nuovo sussidio e perdono in media circa 4.630 euro annui (-34 per cento).

**Tavola 1 – Effetti redistributivi derivanti dalla sostituzione dell’RdC con l’AdI, per decimo di reddito disponibile equivalente**

decimo (1)	estremo del decimo di reddito nominale familiare	Variazione media reddito disponibile (€/anno)	Incidenza media su reddito disponibile (%)	Quota avvantaggiati (%)	Quota svantaggiati (%)
1	28.109	-1.305	-11	3	33
2	52.387	-90	-1	0	4
3	52.587	-20	0	0	0
4	58.754	-14	0	0	1
5	86.180	-1	0	0	0
6-10	-	-3	0	0	0
Totale	0	-143	0	0	4

Fonte: Modello di microsimulazione BIMic.

(1) I decimi sono calcolati sulla distribuzione del reddito disponibile equivalente senza includere RdC e AdI. Le famiglie svantaggiate sono quelle che subiscono un decremento del reddito disponibile superiore all’1 per cento, mentre le famiglie avvantaggiate sono quelle il cui reddito disponibile aumenta dell’1 per cento o più.

<sup>23</sup> Si noti tuttavia che nell’IBF il numero di famiglie straniere intervistate, soprattutto se di breve residenza in Italia, che abbiano diritto a una delle due misure è particolarmente contenuto; le stime presentano dunque un maggiore margine di incertezza rispetto a quelle per i nuclei italiani.

<sup>24</sup> Per quanto riguarda l’RdC, si impone il tasso di adesione (*take-up*) coerente con il dato dei percettori effettivi fornito nel monitoraggio INPS di dicembre 2022 (1,5 milioni di nuclei circa). Per l’AdI si ipotizza un grado di adesione in linea con le ipotesi contenute nella relazione tecnica del provvedimento, secondo le quali i nuclei percettori dell’AdI sarebbero circa 700 mila nel 2024.

<sup>25</sup> Per tenere conto della diversa dimensione e composizione dei nuclei familiari, si calcola il reddito equivalente utilizzando la scala OCSE modificata. Tale scala attribuisce un peso pari a 1 al primo componente del nucleo e un peso pari a 0,5 per ogni ulteriore componente se di età maggiore o uguale a 14 anni e pari a 0,3 per ogni componente di età inferiore.

La parte restante è penalizzata da un assegno inferiore rispetto a quello che avrebbero ottenuto con la precedente normativa, con una diminuzione del reddito medio disponibile pari a quasi 1.600 euro annui (-9 per cento). Infatti, sebbene in media l'assegno per i beneficiari dell'AdI rimanga sostanzialmente simile a quello percepito con l'RdC (intorno ai 420 euro mensili, oltre 5.000 euro in un anno), alcune famiglie risultano svantaggiate, per esempio quelle senza minori e senza disabili, oppure con minori, ma di età superiore a 2 anni e in numero inferiore a tre. Nel caso, ad esempio, di un nucleo con due genitori e un figlio di età pari o superiore a 3 anni con ISEE di 5.000 euro e reddito familiare di 3.000 euro il valore della scala di equivalenza dell'AdI (1,15) è più basso di quello dell'RdC (1,4) in quanto non è riconosciuto alcun carico di cura al "secondo" adulto del nucleo: l'importo del beneficio risulta in questo caso inferiore rispetto alla normativa previgente (- 750 euro all'anno; cfr, tavola A2 in Appendice<sup>26</sup>).

Una piccola quota di nuclei (circa il 3 per cento nel primo decimo) risulta avvantaggiata (famiglie numerose, con più di tre figli, o con figli di età inferiore a tre anni, o con un solo genitore). Oltre a beneficiare della piena cumulabilità dell'AdI con l'AUU, in questi nuclei i componenti adulti oltre il primo vengono conteggiati nella scala di equivalenza poiché hanno carichi di cura (cfr. nota 13 e Tavola A2 in Appendice). In una famiglia con le stesse condizioni reddituali ipotizzate precedentemente, ma composta da due genitori e un figlio minore di tre anni, al "secondo" adulto è assegnato un peso di 0,4 nella scala di equivalenza<sup>27</sup> che risulta così di valore più elevato (1,55) rispetto a quella dell'RdC decurtata per l'AUU (1,4)<sup>28</sup>. Questa famiglia tipo percepisce 450 euro all'anno in più rispetto alla legislazione previgente. Il meccanismo risulta analogo, per esempio, per i nuclei mono-genitoriali con almeno un minore e per le famiglie con almeno tre figli minori.

L'AdI riduce sia l'incidenza della povertà assoluta sia l'indice di Gini rispetto all'ipotetica situazione in cui non vi fosse nessuno strumento in vigore (rispettivamente, -0,6 e -0,4 punti percentuali), ma ha un impatto più contenuto di quello dell'RdC (tavola 2): rispetto alla situazione preesistente, l'incidenza della povertà assoluta è maggiore di 0,8 punti percentuali, quella minorile di 0,5 punti, l'intensità della povertà assoluta di 4,5 punti e l'indice di Gini del reddito disponibile equivalente di 0,4 punti.

**Tavola 2 – Effetti delle misure sulla disuguaglianza e sulla povertà**

	No Rdc/No AdI	Rdc	Adi	Differenza	Differenza
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)-(1)
<i>Povertà assoluta</i>					
Tasso di povertà assoluta (%) - PR	8,9	7,5	8,3	0,8	-0,6
Intensità di povertà tra poveri (%) - CGR	22,6	14,5	19,0	4,5	-3,6
Intensità di povertà tra la popolazione (%) - PGI	2,0	1,1	1,6	0,5	-0,4
<i>Povertà assoluta minorile</i>					
Tasso di povertà assoluta (%) - PR	16,3	14,5	15,0	0,6	-1,3
Intensità di povertà tra poveri (%) - CGR	23,1	16,7	18,8	2,1	-4,3
Intensità di povertà tra la popolazione (%) - PGI	3,8	2,4	2,8	0,4	-0,9
<i>Disuguaglianza</i>					
Indice di Gini (x 100) intera popolazione	35,8	35,0	35,3	0,4	-0,4

Fonte: Modello di microsimulazione BIMic.

Il tasso di povertà assoluta (*poverty rate* - PR), l'intensità della povertà tra poveri misurata dal *consumption gap ratio* (CGR) e l'intensità della povertà tra la popolazione dal *poverty gap index* (PGI) corrispondono rispettivamente a P0 (*headcount ratio*), I (*income gap ratio*) e P1 (una normalizzazione di I) in Foster et al. (1984), e vengono qui calcolati sui livelli di consumo invece che sul reddito, utilizzando le soglie di povertà assoluta definite dall'Istat in conformità da quanto già fatto in Curci et al. (2020).

<sup>26</sup> La tavola A2 in appendice confronta gli importi di RdC e AdI per alcune famiglie tipo tenendo conto dell'interazione con l'AUU.

<sup>27</sup> Il figlio minore di tre anni è riconosciuto come carico di cura.


<sup>28</sup> La quota di RdC decurtata è pari al rapporto tra 0,2 (la quota aggiuntiva della scala di equivalenza per l'RdC dovuta alla presenza del minore) e 1,6 (il totale della scala di equivalenza per il nucleo), ossia 0,125.

In particolare il PR rappresenta la quota di poveri nella popolazione; il CGR è una misura della distanza relativa media dei poveri dalla soglia di povertà; il PGI è una misura della distanza relativa media di tutti gli individui della popolazione dalla soglia di povertà, in cui si assegna distanza nulla agli individui non poveri. È valida la relazione  $PGI=PR \cdot CGR$ .

Occorre precisare che la natura non-comportamentale del modello non consente di tenere in considerazione eventuali variazioni nei comportamenti individuali, come per esempio nell'offerta di lavoro, a seguito della riforma. Uno schema di reddito minimo garantito meno esteso, limitando il ricorso al beneficio, dovrebbe incoraggiare la ricerca e il mantenimento di un impiego, soprattutto da parte di individui a basso salario e potenzialmente unici percettori di reddito da lavoro in famiglia (Carta e Colonna, 2023). Questi individui sono generalmente uomini, data la scarsa partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, in particolare nei quinti di reddito più basso (Carta et al, 2023).

Rispetto all'RdC, per molti individui i più stringenti requisiti di accesso all'AdI eliminano i disincentivi monetari alla partecipazione al mercato del lavoro: l'aliquota effettiva da partecipazione (AEP)<sup>29</sup> scende in media di oltre 6 punti percentuali (al 18 per cento; Figura 2) per gli individui nel primo quinto di reddito disponibile equivalente. La diminuzione dell'AEP risulta più marcata per gli uomini (-7 punti percentuali, oltre il 37 per cento) rispetto alle donne (-5,7 punti percentuali, circa il 27 per cento), poiché i primi hanno redditi mediamente più alti.

**Figura 2 – Media delle AEP per quinto di reddito disponibile equivalente**




Fonte: Modello di microsimulazione BIMic.

Quanto questo maggiore stimolo a cercare un impiego si tradurrà in maggiore occupazione dipende dalla domanda di lavoro. Le caratteristiche socio-demografiche dei componenti dei nuclei percettori di RdC lasciano presagire difficoltà di (re)inserimento lavorativo: secondo i dati dell'IBF relativi al 2020, gli adulti tra 18 e 59 anni delle famiglie che percepivano l'RdC erano caratterizzati da bassi livelli di scolarità e scarse esperienze lavorative pregresse. Circa l'80 per cento possedeva al massimo la licenza media e circa la metà dei disoccupati lo era da oltre 5 anni. Ciò inoltre era vero sia per gli

<sup>29</sup> Le AEP rappresentano la quota di reddito familiare aggiuntivo, ottenuto con il passaggio di un individuo dallo stato di inoccupazione a uno di occupazione, che viene meno per effetto del sistema delle imposte e dei trasferimenti sociali. Tra i "costi" di questa transizione, oltre ovviamente all'aumento dell'Irpef e al versamento dei contributi previdenziali, vi sono l'eventuale perdita dell'indennità di disoccupazione, nonché la riduzione o l'azzeramento di tutti i trasferimenti basati sul reddito individuale o familiare. Assumiamo che la retribuzione di entrata nel mercato del lavoro da lavoratore dipendente sia 17.900 euro (il 50 per cento della media italiana nel 2021 secondo l'OCSE).

individui in nuclei in possesso dei requisiti anagrafici per accedere all'AdI sia per quelli in famiglie prive di tali requisiti; questi ultimi potranno eventualmente beneficiare solo dell'SFL per un periodo limitato di tempo, poiché si ritengono più facilmente occupabili (figura 3).

**Figura 3 – Caratteristiche degli individui appartenenti ai nuclei percettori dell'RdC, con e senza i requisiti anagrafici per accedere all'AdI**



Fonte: Banca d'Italia, IBF sul 2020, Archivio storico (versione 11.3, marzo 2023). (1) I dati si riferiscono agli individui tra 18 e 59 anni che dichiaravano di percepire l'RdC nel 2019 o nel 2020. Stime puntuali e intervalli di confidenza al 95 per cento. – (2) La domanda sui periodi di disoccupazione dall'inizio dell'attività lavorativa è posta al sottoinsieme di individui che dichiarano di essere disoccupati al momento dell'intervista oppure che rispondono di essere stati disoccupati per almeno 6 mesi in precedenza. – (3) Nell'IBF non sono disponibili informazioni sulla condizione di disabilità. Pertanto gli individui con i requisiti per accedere all'AdI sono definiti come quelli appartenenti a nuclei dove almeno un componente è minorenni o ha più di 59 anni.

#### 4. Alcune osservazioni sull'SFL

L'erogazione del beneficio previsto dall'SFL (350 euro al mese per individuo per un massimo di 12 mensilità) è condizionata alla partecipazione a una delle seguenti attività: 1) progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale; 2) progetti di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate; 3) il servizio civile universale; 4) progetti utili alla collettività (ossia i progetti organizzati dai Comuni originariamente previsti per i fruitori dell'RdC). L'accesso all'SFL è a domanda con modalità telematiche e mediato da una nuova piattaforma – il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Nella richiesta l'interessato rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare e l'autorizzazione a trasmettere i dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione e di servizi per il lavoro.

Possono beneficiare dell'SFL sia individui che vivono in famiglie che percepiranno l'AdI dal prossimo anno, se adulti senza carichi di cura e non genitori, sia quelli che vivono in nuclei che non lo riceveranno. Secondo le stime del Governo, la platea di famiglie con individui potenzialmente idonei a ricevere l'SFL (322.000 nuclei nel 2024) è molto più contenuta (quasi la metà) di quella dell'AdI, anche a causa della più stringente prova dei mezzi (soglia ISEE pari a 6.000 euro invece di 9.360); inoltre, la platea si ridurrebbe nel tempo, fino a più che dimezzarsi in soli 3 anni, per effetto della durata limitata e della non rinnovabilità del sostegno (284.000 nuclei nel 2025, 223.000 nel 2026, 133.000 dal 2027).

Poiché l'SFL consiste in un'indennità di partecipazione a programmi formativi o a progetti di pubblica utilità, la platea di beneficiari effettivi dipenderà dall'adeguatezza dell'offerta di questi percorsi da parte dei servizi pubblici e privati. A questo proposito, è utile ricordare che storicamente le politiche attive del lavoro in Italia sono state sbilanciate verso gli incentivi alle assunzioni, mentre è bassa nel confronto internazionale la quota di spesa pubblica per attività formative e di riqualificazione professionale; a queste ultime sono ora destinate maggiori risorse nell'ambito del programma GOL – un'azione di riforma delle politiche attive previste dal PNRR - ma non è al momento possibile valutarne gli effetti in termini di efficacia.

## **5. Conclusioni**

La quota di famiglie italiane in condizione di povertà assoluta è salita dal 4 al 7,5 per cento tra il 2008 e il 2021, un periodo segnato dalla doppia recessione, dalla crisi da Covid-19 e dal recente shock inflazionistico. Fino al 2017 l'Italia, insieme alla Grecia, era l'unico paese dell'Unione europea privo di una forma di sostegno universale al reddito. Nel 2018, è stato introdotto il ReI, poi sostituito nell'aprile del 2019 dall'RdC, che ha aumentato significativamente sia la platea di beneficiari sia gli importi medi erogati e impiegato risorse pari a circa tre volte quelle assorbite dal ReI. Nel 2023 il Governo è intervenuto nuovamente in materia e ha sostituito, dal 2024, l'RdC con un nuovo sussidio: l'AdI.

Attraverso il modello di microsimulazione statica della Banca d'Italia (BIMic), si stima che i requisiti anagrafici ed economici più restrittivi dell'AdI riducano la platea dei potenziali beneficiari da 2,1 a 1,2 milioni rispetto all'RdC; il calo interessa sia le famiglie italiane sia, nonostante l'allentamento del requisito di residenza, quelle di origine straniera. Il reddito disponibile delle famiglie nel primo decimo della distribuzione del reddito disponibile equivalente diminuisce in media di circa 1.300 euro annui (-11 per cento).

In termini di equità, l'AdI riduce sia l'incidenza della povertà assoluta sia la disuguaglianza misurata dall'indice di Gini del reddito disponibile equivalente rispetto all'ipotetica assenza di analoghi strumenti (rispettivamente, -0,6 e -0,4 punti percentuali), ma nel passaggio dall'RdC all'AdI risultano maggiori sia l'incidenza della povertà assoluta (di 0,8 punti) sia l'indice di Gini (di 0,4 punti). Allo stesso tempo, la minore copertura del nuovo trasferimento rispetto all'RdC riduce, nel primo quinto di reddito disponibile equivalente, il disincentivo monetario alla ricerca di un impiego. Una risposta positiva dell'occupazione potrebbe attenuare o controbilanciare gli effetti negativi in termini redistributivi. Osservando le caratteristiche degli attuali percettori dell'RdC, almeno nel breve periodo, il percorso di (re)inserimento lavorativo non sarà tuttavia privo di difficoltà.



## Riferimenti bibliografici

Blundell, R., Duncan, A., McCrae, J., & Meghir, C. (2000), "The labour market impact of the working families' tax credit". *Fiscal studies*, 21(1), 75-104.

Brandolini, A., Gambacorta, R. e Rosolia, A. (2018), "Inequality amid income stagnation: Italy over the last quarter of a century", *Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza*, N. 442.

Carta F. e F. Colonna "Minimum income and household labour supply", di prossima pubblicazione.

Carta, F. e De Philippis, M. (2021). "The impact of the Covid-19 shock on labour income inequality: evidence from Italy", *Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza*, N. 606.

Carta F., De Philippis M., Rizzica L. e Viviano E. (2023), "Women, labour markets and economic growth", *Banca d'Italia, Collana Seminari e Convegni* N. 26 del 22 giugno 2023.

Crepaldi, C., B. Da Roit, C. Castegnaro, and S. Pasquinelli (2017), "Minimum Income Policies in EU Member States", Policy Department A for the Committee on Employment and Social Affairs, European Parliament.

Commissione europea (2022) "On adequate minimum income ensuring active inclusion", Proposal for a Council recommendation.

Curci, N., Grasso, G., Recchia, P. e Savegnago, M., (2020), "Anti-poverty measures in Italy: A microsimulation analysis", *Banca d'Italia, Temi di discussione*, N. 1298.

Curci, N., Savegnago M. e Cioffi M., (2017), "BIMic: the Bank of Italy microsimulation model for the Italian tax and benefit system", *Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza*, N.394.

Curci, N., Savegnago, M., Zevi, G. e Zizza, R. (2022). "Gli effetti redistributivi dell'inflazione: un'analisi basata su un modello di microsimulazione per l'Italia", *Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza*, N. 738.

Dicarlo E., Recchia P. e Tomasi A. (2022), "Le modifiche al sistema fiscale e di welfare italiano attuate nel 2022: profili di equità ed efficienza", *Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza*, N.748.

Immervoll, H., & Pearson, M. (2009), "A good time for making work pay? Taking stock of in-work benefits and related measures across the OECD."

Marchal, S., & Marx, I. (2018), "Stemming the tide: What have European Union countries done to support low-wage workers in an era of downward wage pressures?" *Journal of European Social Policy*, 28(1), 18-33.

Istat (2009): "La misura della povertà assoluta", Roma

Istat (2009): "Condizioni di vita e distribuzione del reddito in Italia", Roma.

Istat (2022): "Le statistiche dell'Istat sulla povertà. Anno 2021", Roma

Istat (2022): "La redistribuzione del reddito in Italia", Roma.

Istat (2022): "Condizioni di vita e reddito delle famiglie, anni 2020 e 2021", Roma.

	Reddito e pensione di cittadinanza (RdC e PdC)	Assegno di inclusione (AdI)	Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl)
<b>Requisiti anagrafici</b>			
<b>Condizioni anagrafiche e stato di salute</b>	Per l'RdC tutti i nuclei familiari che rispettano i requisiti di residenza ed economici. La PdC è rivolta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.	Solo i nuclei familiari che hanno un componente minorenni, o di età superiore a 59 anni, oppure disabile o inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione e soddisfano i requisiti di residenza ed economici.	Individui con età tra i 18 e 59 anni che non hanno diritto all'AdI che soddisfano i requisiti economici validi per l'AdI, e componenti dei nuclei che percepiscono l'AdI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi della responsabilità genitoriale.
<b>Residenza</b>	- Cittadino italiano o di Paesi dell'UE oppure familiare di un cittadino italiano o dell'UE e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; - essere residente in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.	- Cittadino italiano o di Paesi dell'UE oppure familiare di un cittadino italiano o dell'UE e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero titolare dello status di protezione internazionale - essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.	
<b>Requisiti economici</b>			
<b>ISEE inferiore a</b>	9.360 euro	9.360 euro	6.000 euro
<b>Reddito inferiore a</b> (Le soglie vanno moltiplicate per la scala di equivalenza)	- 9.360 euro se il nucleo vive in casa in locazione - 7.560 euro se Pensione di cittadinanza - 6.000 euro per tutti gli altri casi.	- 7.560 euro se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza - 6.000 euro per tutti gli altri casi.	
<b>Scala di equivalenza</b>	Primo adulto:1 Ogni altro maggiorenne: 0,4 Ogni altro minore: 0,2 Limite massimo: 2,1 (2,2 se vi è un disabile)	Primo adulto:1 Ogni altro componente disabile: 0,5 Ogni altro componente con età superiore a 59 anni: 0,4 Ogni altro componente con età tra i 18-59 anni con carichi di cura (per minori di 3 anni, oppure nuclei con tre o più minorenni o con persone disabili o non autosufficienti): 0,4 Ogni altro componente inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione: 0,3 Minori: 0,15 per i primi due, 0,10 dal terzo in poi Limite massimo: 2,2 (2,3 se vi è un disabile)	Scala di equivalenza valida ai fini ISEE
<b>Patrimonio mobiliare</b>	Non superiore a 6.000 euro per un componente, incrementato di 2.000 euro per ogni componente (fino a un massimo di 10.000 euro) e alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).		
<b>Patrimonio immobiliare</b>	Diverso dalla casa di abitazione, inferiore a 30.000 euro.	Diverso dalla casa di abitazione fino a un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, inferiore a 30.000 euro.	
<b>Caratteristiche dello strumento</b>			
<b>Durata</b>	18 mesi, rinnovabili per altri 18 dopo un mese di sospensione	18 mesi, rinnovabili per altri 12 dopo un mese di sospensione.	12 mesi non rinnovabili e condizionatamente alla durata della partecipazione a programmi di formazione e progetti utili alla collettività.
<b>Importo annuo</b>	Integrazione al reddito familiare fino alla soglia di: - 6.000 euro in caso di Reddito di Cittadinanza; - 7.560 euro in caso di Pensione di Cittadinanza Le soglie vanno moltiplicate per la scala di equivalenza. Importo minimo pari a 480 euro mensili.	Integrazione al reddito familiare fino alla soglia di: - 7.560 euro se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, - 6.000 euro in tutti gli altri casi. Le soglie vanno moltiplicate per la scala di equivalenza. Importo minimo pari a 480 euro mensili.	Non si applica l'integrazione al reddito fino alla soglia equivalente. L'importo erogato è pari a 350 euro mensili.
<b>Cumulabilità con Assegno unico e universale (AUU)</b>	L'importo dell'AUU spettante viene decurtato della quota di RdC relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza.	Piena cumulabilità dell'AUU con la misura di contrasto alla povertà.	
<b>Rimborso canone di locazione e rate del mutuo per abitazione di residenza</b>	Contributo a copertura del canone di locazione, fino a un massimo di: - 1.800 per i nuclei PdC - 3.360 euro annui per i nuclei RdC Contributo a copertura della rata del mutuo fino a un massimo di 500 euro al mese.	Contributo a copertura del canone di locazione, fino a un massimo di: - 1.800 per i nuclei composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, - 3.360 euro annui per gli altri casi. Contributo a copertura della rata del mutuo non previsto.	Non previsto

**Tavola A2 – Effetto cumulabilità AUU con AdI e nuova scala di equivalenza  
per famiglie tipo con figli**

	RdC, corretta per		Integrazione al reddito		AUU	Importi finali		variazione
	decurtazione AUU	AdI	RdC decurtato per AUU	AdI		RdC + AUU	AdI + AUU	
<i>Tipologie di famiglie svantaggiate</i>								
2 genitori e 1 figlio con età ≥ 3 anni	1,4	1,15	4200	3450	2270	6470	5720	-750
2 genitori, un 18enne e 1 figlio ≥ 3 anni	1,4	1,15	4200	3450	3373	7573	6823	-750
<i>Tipologie di famiglie avvantaggiate</i>								
2 genitori e 1 figlio con età < 3 anni	1,4	1,55	4200	4650	2304	6504	6954	450
2 genitori, un 18enne e 1 figlio < di 3 anni	1,4	1,55	4200	4650	3373	7573	8023	450
1 genitore e 1 minore	1	1,15	3000	3450	2270	5270	5720	450
1 genitore e 2 minori	1	1,3	3000	3900	4541	7541	8441	900
2 genitori e 3 figli minori	1,4	1,8	4200	5400	7914	12114	13314	1200

Note: Si assume ISEE di 5.000 euro e reddito familiare pari a 3.000 euro. Il coefficiente della decurtazione del RdC per l'AUU è pari alla somma dei pesi della scala di equivalenza assegnati ai minori sul totale della scala di equivalenza calcolato per la famiglia.